



FONDAZIONE
EDMUND MACH



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

ex D. Lgs. n. 231/2001

– Parte Speciale 6 – Reati Societari

Adottato con deliberazione del CdA n. 1 del 26/5/2015, con efficacia dal 1/7/2015.

Primo aggiornamento – riguardante le novità legislative sui reati societari (parte speciale 6) e sui reati ambientali (parte speciale 8) – adottato con deliberazione del CdA n. 11 del 23/6/2015

Secondo aggiornamento – di carattere generale, a seguito della riorganizzazione interna – adottato con deliberazione del CdA n. 23 del 15/06/2017.

Terzo aggiornamento – di carattere generale e particolare, con riferimento alle novità legislative sui reati contro la PA (parte speciale 1) e sui reati tributari (parte speciale 6) nonché introduzione della parte dedicata ad altri reati (parte speciale 10) – adottato con deliberazione del CdA n. 33 del 24/5/2021.

SOMMARIO

1.	LE FATTISPECIE DEI REATI SOCIETARI (ART. 25 <i>TER</i> DEL D. LGS. N. 231/2001).....	3
2.	LE FATTISPECIE DEI REATI DI ABUSI DI MERCATO (ART. 25 <i>SEXIES</i> DEL D. LGS. N. 231/2001)	5
3.	LE FATTISPECIE DEI REATI TRIBUTARI (ART. 25 <i>QUINQUIESDECIES</i> DEL D. LGS. N. 231/2001)	5
4.	LE FATTISPECIE DEI REATI DI CONTRABBANDO (ART. 25 <i>SEXIESDECIES</i> DEL D. LGS. N. 231/2001)	6
5.	PROCESSI SENSIBILI NELL'AMBITO DEI REATI DI CUI ALL'ART 25 <i>TER</i> DEL D. LGS. N. 231/2001.....	6
6.	PROCESSI SENSIBILI NELL'AMBITO DEI REATI DI CUI ALL'ART 25 <i>QUINQUIESDECIES</i> DEL D. LGS. N. 231/2001.....	6
7.	PROCESSI SENSIBILI NELL'AMBITO DEI REATI DI CUI ALL'ART 25 <i>SEXIESDECIES</i> DEL D. LGS. N. 231/2001	6
8.	LOGICHE COMPORTAMENTALI DI ORDINE GENERALE.....	6
8.1	Obblighi di carattere generale.....	6
8.2	Divieti comuni di carattere generale	7
9.	PROCEDURE SPECIFICHE	8
10.	I CONTROLLI DELL'ODV	9
11.	FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ODV	9

1. LE FATTISPECIE DEI REATI SOCIETARI (ART. 25 TER DEL D. LGS. N. 231/2001)

Si descrivono brevemente qui di seguito le singole fattispecie contemplate nel D. Lgs. n. 231/2001 all'art. 25 *ter*:

False comunicazioni sociali (artt. 2621, 2621 <i>bis</i> e 2622 c.c.)
<p>In seguito alle modifiche apportate con la L. n. 69/2015, il delitto di cui all'art. 2621 c.c. e il delitto previsto dall'art. 2622 c.c. (nel caso in cui l'agente appartenga a società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di un altro Paese dell'Unione Europea) si realizzano quando gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero, ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore.</p> <p>La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.</p> <p>Per le sole false comunicazioni sociali, ai sensi dell'art. 2621 <i>bis</i>, richiamato dallo stesso art. 25 <i>ter</i>, lett. a <i>bis</i>) del D. Lgs. n. 231/2001, la sanzione è diminuita nel caso in cui i fatti di cui all'art. 2621 c.c. siano di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta. La stessa pena si applica quando, salvo che non costituiscano più grave reato, i fatti di cui all'art. 2621 riguardano società che non sono soggette alle disposizioni in materia di fallimento e di concordato preventivo (secondo i limiti posti dall'art. 1 del R. D. n. 267/1942). In tale ipotesi il delitto è procedibile unicamente a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.</p>
Falso in prospetto (art. 2623 c.c.)
<p>L'art. 2623 c.c. è stato abrogato dall'art. 34 della L. n. 262/2005 (si veda ora l'art. 173 <i>bis</i> del D. Lgs. n. 58/1998). In virtù del principio di legalità di cui all'art. 2 del D. Lgs. n. 231/2001, la FEM non può più essere chiamata a rispondere per tale reato.</p>
Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione (art. 2624 c.c.)
<p>L'art. 2624 c.c. è stato abrogato dall'art. 37 del D. Lgs. n. 39/2010 (si veda ora l'art. 27 del D. Lgs. n. 39/2010). In virtù del principio di legalità di cui all'art. 2 del D. Lgs. n. 231/2001, la FEM non può più essere chiamata a rispondere per tale reato.</p>
Impedito controllo (art. 2625 c.c.)
<p>Il reato sanziona gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali quando da tale condotta derivi un danno ai soci.</p> <p>La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 116 del TUF.</p>
Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)
<p>Tale reato si configura quando gli amministratori o i soci conferenti formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.</p>
Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)
<p>Il fatto sanzionato è quello degli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli.</p>
Illegale ripartizione degli utili o delle riserve (art. 2627 c.c.)
<p>Tale condotta criminosa consiste nel ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero nel ripartire riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.</p> <p>Ai sensi del secondo comma dell'art. 2627 c.c., la restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.</p>
Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)

<p>Questo reato sanziona gli amministratori che acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.</p> <p>La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.</p> <p>Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.</p>
<p>Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)</p>
<p>La fattispecie sanziona gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori.</p> <p>Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.</p>
<p>Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)</p>
<p>Il reato sanziona i liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori.</p> <p>Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.</p>
<p>Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)</p>
<p>Il reato sanziona chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.</p>
<p>Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)</p>
<p>Realizza la fattispecie di aggio chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari.</p>
<p>Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629 bis c.c.)</p>
<p>Tale norma, introdotta dall'art. 31 della L. n. 262/2005, sanziona l'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 116 D. Lgs. n. 58/1998, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del Testo Unico bancario di cui al D. Lgs. n. 385/1993, del citato Testo Unico dell'intermediazione finanziaria di cui al D. Lgs. n. 58/1998, del Codice delle assicurazioni private di cui al D. Lgs. n. 209/2005, o del D. Lgs. n. 124/1993 in materia di disciplina delle forme pensionistiche complementari, che violi gli obblighi previsti dall'articolo 2391, comma 1 c.c. in materia di conflitto di interessi, e sempre che dalla violazione derivino danni alla società o a terzi.</p>
<p>Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)</p>
<p>La condotta criminosa si realizza quando gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima.</p> <p>La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.</p> <p>Sono altresì puniti gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.</p> <p>La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 116 TUF.</p>
<p>Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) e Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis c.c.)</p>

L'art. 2635 c.c., recentemente modificato dal D. Lgs. 38/2017¹, sanziona, in generale, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà. È prevista una pena meno grave se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati.

La responsabilità della FEM, tuttavia, scatta solo per l'ipotesi di cui al terzo comma dell'art. 2635 c.c., il quale prevede che *«chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste»*. In sostanza sarà responsabile ex D. Lgs. n. 231/2001 l'ente cui appartiene, come apicale o sottoposto, il soggetto "corruttore" e non l'ente cui appartiene, come apicale o sottoposto, il "corrotto".

Il D.Lgs. 38/2017 ha introdotto altresì l'art. 2635 bis cc, istigazione alla corruzione tra privati, che sanziona chiunque offra o prometta denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà.

2. LE FATTISPECIE DEI REATI DI ABUSI DI MERCATO (ART. 25 SEXIES DEL D. LGS. N. 231/2001)

La norma punisce i reati in materia di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato, previsti dal D. Lgs. n. 58/1998, parte V, titolo I-bis, capo II.

3. LE FATTISPECIE DEI REATI TRIBUTARI (ART. 25 QUINQUESDECIES DEL D. LGS. N. 231/2001)

L'art. 25 *quinquiesdecies* ha introdotto tra i reati-presupposto della responsabilità degli Enti talune ipotesi di reato contemplate dal D. Lgs. n. 74/2000. In particolare, l'Ente è punibile:

- a) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 2, comma 1;
- b) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 2, comma 2-bis;
- c) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, previsto dall'articolo 3;
- d) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 1;
- e) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 2-bis;
- f) per il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili, previsto dall'articolo 10;
- g) per il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, previsto dall'articolo 11.

È inoltre prevista l'applicazione della sanzione all'Ente qualora i reati di:

- a) dichiarazione infedele previsto dall'articolo 4;
- b) per il delitto di omessa dichiarazione previsto dall'articolo 5;
- c) per il delitto di indebita compensazione previsto dall'articolo 10-*quater*;

siano commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro.

¹ Di seguito le novità più importanti introdotte dal D.Lgs. 38/2017, in vigore dal 14 aprile 2017:

- l'eliminazione del riferimento al danno della società alla quale appartiene il soggetto corrotto (con una conseguente estensione delle condotte punibili);
- l'aumento della sanzione pecuniaria per l'ente nei casi previsti dal terzo comma dell'art. 2635 cc. Si prevede ora la sanzione da 400 a 600 quote (precedentemente era da 200 a 400);
- l'introduzione del reato di istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis cc), in relazione alla commissione del quale si prevede una sanzione pecuniaria a carico dell'ente da 200 a 400 quote;
- in entrambi in casi (corruzione e istigazione alla corruzione) l'applicazione delle sanzioni interdittive di cui all'art. 9 co. 2 D.Lgs. 231/2001.

4. LE FATTISPECIE DEI REATI DI CONTRABBANDO (ART. 25 *SEXIESDECIES* DEL D. LGS. N. 231/2001)

I reati previsti dalla norma in questione sono quelli contemplati dal D.P.R. n. 43/1973 (Testo Unico in materia doganale), ossia i delitti di contrabbando delle merci.

5. PROCESSI SENSIBILI NELL'AMBITO DEI REATI DI CUI ALL'ART 25 *TER* DEL D. LGS. N. 231/2001

I principali processi sensibili che la FEM ha individuato al proprio interno con riferimento ai reati societari sono:

- a) attività di registrazione, redazione e controllo della documentazione contabile;
- b) predisposizione delle comunicazioni all'amministrazione controllante o a terzi relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della FEM;
- c) attività di supporto e collaborazione nelle attività di controllo di revisione legalmente attribuite agli organi sociali;
- d) diffusione di notizie o altri comportamenti artificiosi suscettibili di influire sul valore di strumenti finanziari relativi a società partecipate o controllate dalla FEM;
- e) compimento di operazioni in conflitto di interessi.

6. PROCESSI SENSIBILI NELL'AMBITO DEI REATI DI CUI ALL'ART 25 *QUINQUIESDECIES* DEL D. LGS. N. 231/2001

Per quanto riguarda l'art. 25–*quinqüesdecies* in tema di reati tributari, vengono altresì individuati come “processi sensibili”:

- predisposizione ed invio delle dichiarazioni dei redditi;
- predisposizione ed invio delle dichiarazioni IVA;
- emissione delle fatture di vendita;
- registrazione delle fatture di acquisto;
- attività strumentali e connesse alla predisposizione delle fatture (a mero titolo esemplificativo, la verifica delle merci in entrata ed in uscita e la corrispondenza della relativa documentazione con quanto oggetto di fatturazione);
- attività comunque prodromiche o funzionali rispetto alla predisposizione ed all'invio delle dichiarazioni dei redditi e delle dichiarazioni IVA;
- attività di conservazione ed archiviazione di scritture contabili o documenti di cui è obbligatoria la conservazione;
- qualsiasi altra attività connessa alla determinazione delle imposte sui redditi o del debito IVA ed al loro pagamento.

7. PROCESSI SENSIBILI NELL'AMBITO DEI REATI DI CUI ALL'ART 25 *SEXIESDECIES* DEL D. LGS. N. 231/2001

In merito all'art. 25–*sexiesdecies* relativo ai reati di contrabbando, con riserva di meglio approfondire ed aggiornare, sono “processi sensibili”:

- importazione ed esportazione delle merci da Paesi extracomunitari;
- trasporto di merci estere;
- detenzione di merci estere;
- scarico e deposito di merci estere;
- commercio di prodotti soggetti ad accise.

8. LOGICHE COMPORTAMENTALI DI ORDINE GENERALE

8.1 Obblighi di carattere generale

I soggetti che ricoprono cariche statutarie, i dipendenti ed i collaboratori della FEM, ciascuno nella misura e con le modalità richieste dalle proprie funzioni, devono:

- a) tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed ai terzi una informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della FEM;
- b) osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
- c) assicurare il regolare funzionamento della FEM e degli organi sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare;
- d) effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle autorità di vigilanza, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza da queste esercitate.

Con particolare riferimento alla prevenzione dei reati tributari, FEM:

- effettua una valutazione ed un monitoraggio dei fornitori;
- sceglie i fornitori di beni o servizi sulla base di principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, con rispetto altresì dei principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità.;
- definisce per iscritto ogni rapporto contrattuale con clienti o fornitori facendo preferenzialmente ricorso a contratti standard;
- definisce anticipatamente, già nella fase di conclusione del contratto con clienti o fornitori, il prezzo della prestazione o le modalità ed i parametri per determinarlo;
- opera una divisione tra la funzione deputata alla negoziazione del contratto con i clienti o i fornitori e la funzione deputata all'emissione ed alla registrazione dei documenti contabili;
- verifica che l'emissione di ogni fattura di vendita o la registrazione di ogni fattura di acquisto sia abbinata ad un contratto e/o ad un rapporto commerciale altrimenti documentato;
- effettua pagamenti ed accetta pagamenti esclusivamente tramite modalità che assicurino la tracciabilità del flusso finanziario;
- procede annualmente alla circolarizzazione del credito su base campionaria;
- anche tramite l'ausilio degli strumenti informatici, conserva le scritture contabili e la documentazione di cui è obbligatoria la conservazione, in modo tale che ne sia impedita la cancellazione volontaria o anche involontaria e che, in ogni caso, sia garantito il ripristino dei dati.

8.2 Divieti comuni di carattere generale

È vietato ai soggetti che ricoprono cariche statutarie, ai dipendenti ed ai collaboratori della FEM di:

- a) in generale, porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate;
- b) porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti vietati o comunque non coerenti con i principi delle procedure di cui la FEM si è dotata;
- c) rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci, relazioni e prospetti o altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della FEM;
- d) omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della FEM;
- e) omettere di effettuare, con la dovuta completezza, accuratezza e tempestività, tutte le segnalazioni periodiche previste dalle leggi e dalla normativa applicabile nei confronti delle autorità di vigilanza cui è soggetta l'attività della FEM, nonché la trasmissione dei dati e documenti previsti dalla normativa e/o specificamente richiesti dalle predette autorità;

- f) esporre nelle predette comunicazioni e trasmissioni fatti non rispondenti al vero, ovvero occultare fatti rilevanti relativi alle condizioni economiche, patrimoniali o finanziarie della FEM;
- g) porre in essere attività in conflitto di interessi;
- h) porre in essere comportamenti che impediscano o ostacolino, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, lo svolgimento dell'attività di controllo e di revisione da parte del Collegio dei Revisori;
- i) porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza, di qualsiasi natura, anche in sede di eventuale ispezione da parte delle autorità pubbliche di vigilanza;
- j) utilizzare strumenti anonimi per il compimento di operazioni finanziarie (attive o passive);
- k) effettuare o ricevere pagamenti tramite cripto-valute o cripto-monete.

9. PROCEDURE SPECIFICHE

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti le attività della FEM, gli organi statutari della FEM, i dipendenti ed i consulenti (nella misura necessaria alle funzioni dagli stessi svolte) devono conoscere e rispettare:

- a) **gli artt. 14 e 15 della Legge Provincia di Trento n. 14/2005;**
- b) **gli artt. 20, 22 e 23 dello Statuto della FEM;**
- c) **le disposizioni in materia di contabilità generale contenute nel Codice Civile; negli standard contabili nazionali (elaborati a cura dell'Organismo Italiano di Contabilità); negli standard contabili internazionali (I.A.S. – International Accounting Standard e I.F.R.S. – International Financial Reporting Standards); nei principi contabili di settore per gli enti non profit (formulati sotto forma di raccomandazioni approvate dal Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili – Commissione Aziende non profit); nelle disposizioni speciali dalla legislazione tributaria;**
- d) **le norme che disciplinano il funzionamento ed i compiti del Collegio dei revisori;**
- e) **il sistema di deleghe e procure interne alla FEM;**
- f) **il Regolamento di contabilità e per il patrimonio (ROF – all. B15).** Tale regolamento provvede a disciplinare, a termini dell'art. 20 dello Statuto, tenuto conto degli articoli 14 e 15 LP 14/2005: le modalità e i criteri per la programmazione e gestione economico-finanziaria della FEM; le forme di controllo interno; le immobilizzazioni. In particolare esso: indica gli strumenti di programmazione e contabilità – Titolo II – (piano pluriennale delle attività, piano attuativo annuale, piano pluriennale degli investimenti, bilancio di previsione annuale, bilancio pluriennale di previsione) e ne indica i principi di redazione; individua le scelte adottate dalla FEM in materia contabile; regola la gestione delle risorse, l'utilizzo delle carte di credito, l'acquisizione ed utilizzazione delle risorse; richiama la disciplina del Collegio dei revisori; regola le immobilizzazioni – Titolo III – (immateriale, materiali e finanziarie);
- g) **la Procedura acquisti.** La Procedura ha per scopo la definizione delle modalità di acquisto di beni, servizi e lavori; mira a garantire l'idoneità dei beni/servizi acquistati ed a razionalizzarne il processo di acquisto. Al fine di ottimizzare la spesa e le politiche di approvvigionamento, la FEM ha definito: un unico processo centralizzato di acquisto, applicabile a tutta la FEM – salvo alcune eccezioni; le attività, i ruoli e le relative responsabilità gestionali. La Fondazione si è dotata del sistema SAP R/3 ERP (*enterprise resource planning*), sistema informatico di gestione aziendale in grado di integrare tutti i processi aziendali rilevanti, e garantire massima trasparenza e tracciabilità di tutte le operazioni. La Ripartizione Contabilità, Finanza e Controllo (afferente alla Direzione Generale) si occupa di coordinare i processi di pianificazione economico/finanziaria ed elaborare i documenti programmatici (bilancio annuale e pluriennale, piano attuativo annuale e delle attività pluriennale, piano degli investimenti) e realizzare il controllo di gestione. L'Ufficio Amministrazione (da essa, a sua volta, dipendente) si occupa di assicurare la definizione e l'applicazione delle politiche di bilancio, fiscali e patrimoniali; elaborare e conservare i libri contabili; predisporre il bilancio d'esercizio e la relativa documentazione amministrativa/finanziaria;
- h) **la Procedura di Gestione delle Commesse – Timesheet;**
- i) **la Procedura per l'inventario dei beni;**
- j) **la Procedura recupero crediti;**
- k) **il Regolamento delle spese di rappresentanza (ROF – all. B16);**
- l) **il Regolamento trasferte per il personale della Fondazione Edmund Mach (ROF – all. B8);**
- m) **il Codice dei Valori e dei Comportamenti (ROF – all. B7);**

- n) il **Regolamento per la disciplina e la risoluzione del conflitto di interessi presso la Fondazione Edmund Mach** (ROF – all. B21). Gli organi statutari, dipendenti, consulenti e partner che si vengano a trovare in una situazione di conflitto di interessi devono astenersi dall'intrattenere rapporti con la P.A. o con i fornitori. Ai Destinatari che agiscano in veste pubblicistica si applicherà l'art. 6 bis della L. n. 241/1990, introdotto dall'art. 1, comma 41 della L. n. 190/2012;
- o) il **Regolamento per la disciplina delle disposizioni testamentarie e delle donazioni a favore della Fondazione Edmund Mach** (ROF – all. B17);
- p) il **Regolamento della Fondazione Edmund Mach sulla proprietà intellettuale e sulle imprese *spin-off*** (ROF – all. B19). In particolare, relativamente alle *spin-off*, il regolamento disciplina: le competenze circa l'autorizzazione alla costituzione, nonché alla partecipazione di personale, collaboratori o borsisti della FEM; i rapporti tra la FEM e la *spin-off*, prevedendo le modalità ed i limiti relativi all'utilizzo di risorse logistiche e strumentali;
- q) il **Regolamento per l'individuazione dei limiti di tipologia e di soglia di spesa ai fini dell'applicazione della normativa relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari ed alla revisione della spesa pubblica (spending review)** (ROF – all. B11);
- r) il **Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza – PPCT** aggiornato annualmente.

10. I CONTROLLI DELL'ODV

Al fine di verificare l'idoneità preventiva delle summenzionate procedure adottate e la loro concreta applicazione, l'OdV effettua controlli a campione periodici sulle attività della FEM a rischio di commissione di reati societari nonché di reati tributari.

Tali controlli scattano automaticamente a seguito delle segnalazioni ricevute.

All'OdV deve essere garantito libero accesso a tutta la documentazione della FEM e può, in ogni momento, effettuare controlli. In particolare, l'OdV ha il diritto di chiedere, ottenere e visionare nella loro versione completa i bilanci approvati dalla FEM e dalle partecipate.

11. FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ODV

L'OdV e il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza devono essere informati:

Oggetto flusso informativo	Struttura responsabile	Destinatari	Tempistica
Attraverso un incontro annuale con il Collegio dei revisori di eventuali criticità rilevate.	Collegio dei revisori	OdV/RPCT	Annuale